



COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 23

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **Aprile**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	NO	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. GIGLIO PIERCARLA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	NO	15. MARANGONI LUCA	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. MERLINO PIERCARLO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. NEGRO ALESSANDRO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 15

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68:

"641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

"642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

"643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie."

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

"654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. C), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, come da allegato "D", in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che Il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio di Previsione 2015, e dichiara aperta la discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti.

- con voti:

PRESENTI:	n. 15
VOTANTI:	n. 14
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
ASTENUTI:	n. 1 (D'Assaro)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto "C" determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, come riassunto nell'allegato "D";

3) Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

4) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota del 5% deliberata dalla Giunta Provinciale di Asti con atto n. 14 del 3/2/2015;

5) Di dare mandato all'ufficio tributi di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti:
 - PRESENTI: n. 15
 - VOTANTI: n. 14
 - FAVOREVOLI: n. 11
 - CONTRARI: n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
 - ASTENUTI: n. 1 (D'Assaro)

DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/04/2015.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MERLINO PIERCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2015 al 12 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì _____

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 aprile 2015:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 27/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

COSTI FISSI E VARIABILI 2015

COSTI FISSI			
CG	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 386.426,04
CG	AC	Altri Costi	€ 566.545,40
CC	CARC	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	€ 10.000,00
CC	CGG	Costi Generali di Gestione	€ 65.110,00
CC	CCD	Contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (da detrarre dai costi comuni diversi)	€ -6.500,00
		Maggiori entrate anno precedente (da detrarre dagli altri costi)	€ -11.243,60
		Minori entrate anno precedente	€ 17.030,16
CC	CCD	Fondo svalutazione crediti (10% residui attivi)	€ 95.368,78
		Totale	€ 1.122.736,78

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie	
Mq	863.547,43	Domestiche	64,85 %	Mq	559.998,71
		Non domestiche	35,15 %	Mq	303.548,72

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	1.122.736,78	Domestiche	60,00 %	€	673.642,07
		Non domestiche	40,00 %	€	449.094,71

COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 392.154,84
CG	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 263.873,72
		Riduzioni a favore delle attività produttive	€ -18.500,00
		Totale	€ 637.528,56

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Totale rifiuti	4.162.500,00	100,00 %
Domestiche	2.412.275,05	57,95 %
Non Domestiche	1.750.224,95	42,05 %

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	637.528,56	Domestiche	60,00 %	€	382.517,14
		Non domestiche	40,00 %	€	255.011,42

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2015

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,99613	0,70	€ 40,91622
2	0,94	€ 1,17045	1,40	€ 81,83244
3	1,05	€ 1,30742	1,85	€ 108,13572
4	1,14	€ 1,41948	2,20	€ 128,59383
5	1,23	€ 1,53155	2,40	€ 140,28418
6 o più	1,30	€ 1,61871	2,50	€ 146,12935

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 SCUOLE ED ISTITUTI IN GENERE	0,67	€ 0,85519	3,28	€ 0,4779
2 STUDI RADIOFONICI; SPETTACOLI ALL'APERTO E VIAGGIANTI	0,43	€ 0,54886	2,50	€ 0,36425
3 MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,76585	4,20	€ 0,61194
4 PALESTRE E CENTRI GINNICO-SPORTIVI	0,88	€ 1,12324	6,25	€ 0,91063
5 STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,48504	3,10	€ 0,45167
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,65097	2,82	€ 0,41087
7 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 2,09331	9,85	€ 1,43515
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 1,37852	7,76	€ 1,13063
9 ISTITUTI DI EDUCAZIONE IN GENERE PUBBLICI E PRIVATI, OSPIZI PER ANZIANI	1,25	€ 1,59551	8,20	€ 1,19474
10 OSPEDALI E AMBULATORI U.S.L.	1,29	€ 1,64657	8,81	€ 1,28362
11 STUDI ED UFFICI PROFESSIONALI IN GENERE	1,52	€ 1,94014	12,45	€ 1,81397
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,53	€ 1,95291	15,00	€ 2,1855
13 NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 1,79974	8,15	€ 1,18746
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 2,29754	9,08	€ 1,32296
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 1,05942	4,92	€ 0,71684
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 2,27201	8,90	€ 1,29673
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,48	€ 1,88909	8,95	€ 1,30402
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,03	€ 1,3147	6,76	€ 0,98493
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	€ 1,79974	8,95	€ 1,30402
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,1743	3,13	€ 0,45604
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 1,39129	4,50	€ 0,65565
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,63	€ 12,29183	33,53	€ 4,88532
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,63	€ 9,73901	35,80	€ 5,21606
24 BAR, CAFFE'	6,29	€ 8,02862	32,44	€ 4,72651
25 PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 3,52289	19,61	€ 2,85718
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	€ 3,33143	12,60	€ 1,83582
27 ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE	7,17	€ 9,15186	35,80	€ 5,21606
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	€ 3,49736	12,82	€ 1,86787
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92	€ 8,83276	28,70	€ 4,18159
30 DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,91	€ 2,43794	8,56	€ 1,24719
1001 ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,67	€ 0,85519	3,28	€ 0,4779

1002	CIRCOLI PRIVATI	0,67	€ 0,85519	3,28	€ 0,4779
1101	UFFICI PUBBLICI, UFFICI DI DIRITTO PUBBLICO E PARASTATALI, ENTI LOCALI, ECC; STAZIONI FERROVIAR	1,52	€ 1,94014	12,45	€ 1,81397
1801	LAVANDERIE, STIRERIE, SARTORIE	1,03	€ 1,3147	6,76	€ 0,98493
2001	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE NON COMPRESSE NELLA CAT. 20	0,92	€ 1,1743	3,13	€ 0,45604
2401	PASTICCERIE, GELATERIE	6,29	€ 8,02862	32,44	€ 4,72651
2501	SUPERMERCATO	2,76	€ 3,52289	19,61	€ 2,85718
2701	PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 9,15186	35,80	€ 5,21606
2702	PESCHERIE	7,17	€ 9,15186	35,80	€ 5,21606
3001	AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE	0,60	€ 0,76585	4,20	€ 0,61194
4001	IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E SCOPERTI	0,88	€ 1,12324	6,25	€ 0,91063
4002	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	0,88	€ 1,12324	6,25	€ 0,91063
6001	LOCALI STRUMENTALI DELL'IMPRESA AGRICOLA	0,16	€ 0,20423	1,39	€ 0,20252
6002	AREE SCOPERTE SU CUI SI SVOLGE ATTIVITA' PRIVATA	0,16	€ 0,20423	1,39	€ 0,20252
9001	CASERME	1,25	€ 1,59551	8,20	€ 1,19474
9002	LABORATORI E AMBULATORI	1,25	€ 1,59551	8,20	€ 1,19474